





Ministero dell'Istruzione e del Merito ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEO RICCI Scuola dell'Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di I grado

Via Cina, 4 – 00144 Roma Distretto 20°-Ambito Territoriale Lazio 6 Scuola Polo per la Formazione Ambito6

©Tel. 06/5298735 - Fax 06/5293200
peo @mic8by001@istruzione.it - pe@mic8by001@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico RMIC8BY00L Sito: www.icmatteoricci.edu.it
Codice fiscale 97389090586 CodiceiPAistsc_rmic8by00l Codice Univoco Uffici F9CR

Circ. 21

Al Personale Scolastico (DOCENTI e A.T.A.) Alla D.S.G.A. Al sito web

OGGETTO: RICHIESTA E MODALITA' DI FRUIZIONE BENEFICI AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92 A.S. 2024/25

Si informa il personale in indirizzo che il decreto legislativo n. 105 del 30/06/2022, dando seguito alla direttiva europea sulla conciliazione vita-lavoro, ha introdotto rilevanti novità per la fruizione dei permessi di cui alla legge 104 e del congedo straordinario. Gli elementi innovativi riguardano coloro che potranno fare domanda e fruire delle tutele per l'assistenza a disabili gravi. Il decreto di cui sopra ha in parte modificato il disposto dall'articolo 33 della legge 104, eliminando il principio del referente unico dell'assistenza.

Come rilevato nel messaggio Inps n. 3096 del 5 agosto 2022, se nel sistema previgente il diritto alla fruizione dei permessi 104 era riconosciuto in capo ad un solo lavoratore dipendente, dal 13 agosto 2022 le regole sono state modificate, estendendo la possibilità della fruizione a più di una persona.

Nel rispetto del limite dei tre giorni, i permessi ai sensi della L. 104/92 per l'assistenza al disabile grave potranno essere riconosciuti su richiesta a più soggetti tra gli aventi diritto, che potranno fruirne alternativamente.

Ai sensi della legge 104 i permessi retribuiti spettano ai seguenti soggetti:

alle persone disabili in situazione di gravita;
ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
al coniuge della persona disabile in situazione di gravità;
ai parenti o affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità;
al terzo grado (eccezionalmente estesa) laddove i genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (ovvero assenti fisicamente o giuridicamente)

Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. (Legge 104/92 art. 33 c. 3)

Le nuove istruzioni sui permessi 104 si affiancano a quelle fornite **dall'INPS nell'ambito del congedo straordinario**, anch'esso modificato dal decreto legislativo n. 105/2022.

Come evidenziato dal messaggio INPS del 5 agosto 2022 le novità apportate sono le seguenti:

- il "convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36", della legge 20 maggio 2016, n. 76, rientra tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell'unione civile;
- il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
- estensione della platea dei soggetti che possono richiedere il congedo straordinario, secondo il seguente ordine di priorità:
 - il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente, il convivente di fatto dellapersona disabile in situazione di gravità;
 - il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente / della parte dell'unione civile convivente / del convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;
 - uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell'unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
 - uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell'unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
 - un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell'unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Alla luce delle disposizioni normative (Legge 183/2010 e relative circolari attuative INPS) e al fine di rendere compatibili le richieste di permessi con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, si forniscono le seguenti direttive:

CONFERMA DELL'ISTANZA PRESENTATA NELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

Ogni dipendente è tenuto, secondo le modalità di cui agli art. 75 e 76 del DPR 445/2000 e sss.mm.ii., a produrre **autocertificazione sulla permanenza delle condizioni** di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3-6, della Legge 104/92 relative all'anno scolastico precedente.

Si precisa che, in assenza di tale conferma, tutti i benefici, precedentemente acquisiti, sono da ritenersi decaduti.

Il modello da utilizzare per la conferma è "*Modulo autocertificazione-conferma- revoca- istanza 104*" presente nella sezione Personale docente/ATA del sito istituzionale. Tale autocertificazione dovrà essere inviata alla posta istituzionale rmic8by00l@istruzione.it, corredata dalla copia del documento di identità, entro il 30 settembre 2024.

Ogni dipendente è tenuto a comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica qualunque eventuale variazione della situazione di fatto o di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni relative alla Legge 104/92.

PRIMA ISTANZA

Il personale in servizio che intenda richiedere la fruizione delle agevolazioni della Legge 104/92 è tenuto a presentare la relativa domanda utilizzando il modulo presente nella sezione Personale docente/ATA del sito istituzionale:

o Modulo Prima istanza richiesta benefici Legge 104/92 per assistenza familiare o per se stessi

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 deve essere inoltrata all'istituto di titolarità corredata della seguente documentazione

- Copia dell'originale del verbale della Commissione medica attestante lo stato di disabilità grave o copia conforme
- 2. Dichiarazione del soggetto disabile (nel caso di assistenza ad un familiare) "Modulo Dichiarazione soggetto e disabile" presente nella sezione Personale docente/ATA del sito istituzionale.
- 3. Certificato medico dal quale risulti la patologia invalidante in caso di deroga al terzo grado di parentela o affinità per la fruizione dei permessi in termini dei 3 gg mensili previsti o nei casi previsti dalla normativa vigente per la richiesta del congedo straordinario
- 4. Dichiarazione di fruizione da parte **degli altri familiari entro il secondo grado** (o terzo nei casi previsti) che assistono il disabile indicando i dati anagrafici del fruitore e dell'assistito, il grado di parentela e l'anagrafica della società o ente dove lavora
- 5. Copia del proprio documento di identità
- 6. Copia del documento di identità del familiare assistito

Nel caso in cui si completi l'orario presso altre istituzioni scolastiche, si precisa che entrambe le richieste (CONFERMA O PRIMA ISTANZA), per conoscenza, devono essere inoltrate anche all'eventuale istituto di completamento.

La stessa procedura dovrà essere adottata dai dipendenti in caso di **completamento presso questa** istituzione scolastica.

RICHIESTA CONGEDO STRAORDINARIO

Il dipendente che intenda fruire del congedo deve:

- presentare copia autenticata del certificato attestante l'handicap rilasciato dalla competente commissione medica legge 104/1992 operante presso l'Asl di riferimento;
- autocertificare il grado di parentela con il disabile;
- dichiarare i dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l'eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art.32 D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza). Dichiarazione non richiesta nel caso di assistenza al figlio disabile;
- dichiarare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno in istituto specializzato;
- se si fruisce del congedo per "scorrimento" di parentela rientrando nei casi di "mancanza" o "patologie invalidanti", autocertificare le prime (es. celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto ecc.) e produrre copia della certificazione delle seconde;
- presentare dichiarazione da parte degli altri familiari in cui si evince che non vi è contemporaneità di fruizione del congedo ovvero che nessun altro stia fruendo del congedo o dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992.

MODALITA' DI INOLTRO DELLE ISTANZE:

I modelli debitamente sottoscritti, unitamente alla documentazione da allegare, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica PEO dell'istituto **rmic8by00l@istruzione.it**.

CRONOPROGRAMMA DEI PERMESSI

Si precisa inoltre che, ai sensi della normativa vigente, coloro che fruiranno dei permessi sono tenuti a produrre una programmazione mensile da presentare entro il 30 del mese precedente. Per tale motivo dovrà essere compilato e presentato **attraverso lo SPORTELLO DIGITALE del RE-Axios** il modulo "Modello Presentazione Cronoprogramma legge 104" presente nella sezione MODULISTICA PERSONALE DOCENTE E MODULISTICA PERSONALE ATA del sito istituzionale.

Nel caso di improvvise e improcrastinabili esigenze, con dichiarazione scritta sotto la propria

responsabilità, il lavoratore potrà variare la giornata di permesso già programmata dandone comunicazione **con congruo anticipo di almeno 5 giorni**, **ridotti a 3 in casi di estrema urgenza**, al fine di consentire l'organizzazione dei servizi e garantire il buon funzionamento dell'amministrazione.

Si fa presente, inoltre, che CCNL 2006/2009 all'art. 15, c.6 ancora vigente, prevede che tali permessi "[......] devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti".

Cordiali saluti

Roma, 16.09.2024

Il Dirigente scolastico Prof.ssa Laura De Paolis (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D Lgs. n. 39/1993)